

Oggetto: Modifica artt. 12 e 13 del Regolamento Edilizio Comunale: “Composizione della Commissione Edilizia” e “Funzionamento della Commissione Edilizia”.

IL PRESIDENTE

Riferisce sulle proposte della Giunta Comunale relativa alla modifica dell'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale stralciando, come membro di diritto il Sindaco;

Fa presente che tale proposta scaturisce da un parere di Consiglio di Stato n. 2447/03 del 13 giugno 2003, da una circolare del Ministro dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, del 27/04/2005 n. 1/2005 prot. 1599/499/L.142/1 e dalla sentenza del T.A.R. Piemonte n. 657 del 23.03.2005;

Ritiene l'occasione per modificare il numero dei membri eletti ed il funzionamento della commissione edilizia e quindi di procedere con una variante parziale ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera l) della legge regionale n.61/1985 e successive modificazioni;

Da lettura dei commi da modificare e le proposte di modifica;

Dichiara aperta la discussione

Il Sindaco relaziona e spiega la modifica.

Il consigliere Romano dichiara che non è contrario dato che è la legge che lo prevede. Fa presente come se ci fosse stato l'organo politico lo stesso avrebbe potuto controllare la commissione, ma dato che oggi le cose sono cambiate lo stesso controllo potrà essere fatto solo indirettamente e dal di fuori.

chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di modifica al Regolamento Edilizio Comunale effettuata dalla Giunta Comunale in data 14.09.2009;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.09.2004 con la quale è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale e specificatamente l'art. 12 “Composizione della Commissione Edilizia Comunale”;

Visto il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 492/1999 reso in data 21.05.2003 dove si afferma che nell'attuale ordinamento non è più legittima la presenza del Sindaco ed Assessori in Commissione Edilizia per violazione degli artt. 4, comma 4 e 27, comma 1 del Dlgs 30.03.2001, n. 165 e degli artt. 88 e 107, comma 3, del Dlg. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 27.04.2005;

Visto la legge regionale n. 85 /1985 art. 50 commi 4,6,7 e 8;

Visto l'art.37 comma 3 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Visto l'art. 74 dello statuto comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visti gli artt.23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, disciplinanti rispettivamente il "quorum strutturale" e il "quorum funzionale";

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di modificare l'art. 12 del Regolamento Edilizio commi 1 e 2 come da testo allegato sub "A" alla presente:
 - modificando il comma 1 nel seguente modo:"La commissione edilizia è formata da sette membri eletti dal consiglio comunale e da membri di diritto"
 - Modificando il comma 2 stralciando la seguente frase: "il Sindaco o l'assessore delegato dal Sindaco a tale compito, che funge da Presidente" aggiungendo dopo tecnico suo delegato: "con funzioni di presidente";
- 2) Di modificare l'art. 13 del Regolamento Edilizio comma 4 come da testo allegato sub "B" nel seguente modo:"per la validità delle adunanze, che vengono tenute in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente e di almeno quattro altri membri. Per la commissione edilizia integrata è necessaria la presenza di almeno uno dei due membri di cui alla L.R. 63/94."
- 3) Di procedere con pubblicazione e il deposito previsto dalla legge regionale n. 85/1985 art. 50 commi 4,6,7 e 8.

Art. 12 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1. La Commissione Edilizia è formata da sette membri eletti dal Consiglio Comunale e da membri di diritto.
2. Sono sempre membri di diritto:
 - il capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o un tecnico suo delegato con funzioni di presidente.
3. I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti. In ogni caso è garantita l'elezione di almeno due rappresentanti della minoranza.
4. La Commissione Edilizia è integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, limitatamente ai pareri su autorizzazioni e provvedimenti di cui all'art. 4 della L.R. 63/94.
5. Tali esperti sono nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico-monumentali o equipollenti.
6. Tutti i membri elettivi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale che ne ha deliberato la nomina, sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
7. Assiste alle sedute come Segretario, e ne redige i verbali, un dipendente comunale di qualifica funzionale non inferiore alla quarta, senza diritto di voto.
8. Le sedute ed il funzionamento della Commissione Edilizia sono regolate dalle disposizioni contenute nel capo II° del titolo III° del Reg. 12.02.1911, n. 297 e nelle disposizioni preliminari del T.U. 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni in quanto applicabili.
9. I pareri della Commissione Edilizia obbligatori, non sono vincolanti per l'organo competente; ove peraltro lo stesso non si determini in conformità a tali pareri, dovrà dare congrua motivazione al suo provvedimento, che deve essere trasmesso alla Commissione Edilizia Comunale alla sua prima successiva seduta.
10. Non può essere eletto a far parte della Commissione Edilizia chi sia parente o affine fino al quarto grado di altro componente la Commissione.
11. Spetta ai membri della Commissione Edilizia che non siano dipendenti o rappresentanti di Enti Pubblici, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni;
il Consiglio Comunale delibera sulla entità di tale gettone.
12. La Commissione Edilizia può essere integrata con un esperto del settore agronomico per l'esame delle pratiche relative alle zone agricole, con particolare riferimento alla L.R. 24/85 e successive modifiche ed integrazioni. Tale esperto è nominato dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra diplomati e laureati in materia agronomica.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, con frequenza ordinariamente mensile.
2. Il Presidente può comunque disporre la convocazione ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.
3. L'avviso di convocazione è comunicato o notificato ai membri almeno tre giorni prima della seduta, ad eccezione del caso in cui si debba provvedere su abusi edilizi. In tale ipotesi, è sufficiente che la convocazione avvenga almeno 24 ore prima.
4. Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente e di almeno quattro altri membri. Per la Commissione Edilizia integrata è necessaria la presenza di almeno uno dei due membri di cui alla L.R. 63/94.
5. Qualora uno dei membri eletti risulti assente per tre volte consecutive o comunque sei volte nel corso dell'anno, senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo decaduto e provvedere alla sua sostituzione. Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire incarico.
6. I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.
7. I pareri della Commissione Edilizia sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione Edilizia può sentire, qualora ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi la opportunità, i firmatari della domanda di concessione, oppure i rispettivi professionisti.
9. La Commissione Edilizia può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il parere.
10. I pareri espressi dalla Commissione Edilizia possono essere solo: a) positivo; b) positivo con prescrizioni; c) sospensivo; d) negativo; in ogni caso deve essere data succinta motivazione.
11. Il Segretario redige il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente, dal Tecnico Comunale, dai membri presenti e dal Segretario. Nel verbale, oltre al sunto del parere, possono essere espresse valutazioni e/o dichiarazioni di voto dei singoli commissari.
12. Quando la commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve segnalare l'incompatibilità, astenendosi altresì dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale obbligo di astensione deve essere presa nota nel verbale.
13. I membri della Commissione Edilizia sono tenuti ad osservare il segreto dei lavori della medesima, anche sui pareri da essi espressi durante le sedute. In caso di violazione a tale obbligo, i membri eletti potranno essere dichiarati decaduti e sostituiti, ad iniziativa del Consiglio Comunale.